

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 39

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

Art. 1

Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. La Regione disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208".

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi comuni in coerenza con i vincoli posti dalla normativa statale.

3. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati dalla Regione sono:

- a) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e i piani di attuazione e spesa (PAS) di cui alla legge regionale sulla programmazione;
- b) la legge finanziaria;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio di previsione annuale.

Art. 2

Legge finanziaria

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.

2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

- a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
- b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito

dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce;

- c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
- d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
- e) gli importi dei fondi speciali.

4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.

6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Art. 3

Bilancio pluriennale

1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.

2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.

3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.

6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.

7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di

previsione annuale.

8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.

Art. 4

Leggi di spesa ad effetti pluriennali

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere, l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale e le procedure da seguire.

2. Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protrae per più anni finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'importo indicato, fermo restando che costituiscono impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

Art. 5

Copertura finanziaria delle leggi di spesa

1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.

2. Alla copertura finanziaria delle leggi si procede con riferimento al bilancio di previsione annuale e pluriennale:

- a) mediante utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti nei fondi speciali;
- b) mediante riduzione di stanziamenti di spesa;
- c) in corrispondenza a nuove o maggiori entrate.

3. Per le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale.

Art. 6

Analisi economico-finanziaria dei progetti di legge

1. I progetti di legge sono corredati da una scheda di

analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.

2. Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati, in particolare:

- a) il contesto socio-economico cui si riferisce il progetto di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale;
- b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dal progetto di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati;
- c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento, con l'indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi d'investimento; qualora gli oneri previsti dal progetto di legge abbiano un'incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale;
- d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale del progetto di legge.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, richiede la scheda di analisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve fornirla entro i trenta giorni successivi.

CAPO II

Bilancio di previsione annuale

Art. 7

Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale

1. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento all'anno finanziario che coincide con l'anno solare.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di legge finanziaria, di bilancio di previsione annuale e di bilancio pluriennale per l'anno finanziario successivo.

3. Il Consiglio regionale disciplina la sessione di bilancio, nonché le modalità di esame, discussione e votazione dei documenti di bilancio nell'ambito del proprio regolamento interno, in conformità allo Statuto.

Art. 8

Contenuti del bilancio di previsione annuale

1. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di uni-

versalità ed integrità, e sono articolate in unità previsionali di base, ad eccezione delle contabilità speciali che sono articolate in capitoli.

2. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle contabilità speciali sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

3. Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

4. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c) è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 9

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

1. La Giunta regionale in apposito documento allegato al progetto di bilancio:

- a) espone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico;
- b) indica il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.

2. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli.

3. La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30.

4. In corso d'esercizio la Giunta regionale può modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli:

- a) mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

- b) mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

5. Le modifiche di cui al comma 4 sono comunicate mensilmente al Consiglio regionale.

6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di provenienza comunitaria, statale e proprie.

7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

Art. 10

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in titoli, in categorie secondo la natura dei cespiti e in unità previsionali di base.

2. Le contabilità speciali non sono articolate in unità previsionali di base ma in capitoli.

3. Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

- a) Titolo I: Entrate tributarie;
- b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
- c) Titolo III: Entrate extratributarie;
- d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- f) Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.

Art. 11

Classificazione delle spese

1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in:

- a) funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento individuati dalle politiche regionali;
- b) aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e relative a gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;
- c) unità previsionali di base, determinate nell'ambito delle aree omogenee e corrispondenti alle singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente.

2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità previsionali di base ma in capitoli.

3. Le unità previsionali di base, ai soli fini della successiva amministrazione e gestione contabile, sono articolate in capitoli.

4. Le unità previsionali di base sono rappresentate di-

stintamente per le spese correnti, le spese d'investimento e le spese per rimborso di prestiti.

Art. 12

Saldo finanziario

1. Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto.

2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell'esercizio precedente, è destinato esclusivamente:

- a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti;
- b) in subordine, al finanziamento di spese d'investimento e di spese correnti che non costituiscono avvio di spesa continuativa.

3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve trovare immediata copertura nell'ambito del bilancio in cui il saldo è iscritto.

Art. 13

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all'entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:

- a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;
- b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;
- c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione.

Art. 14

Equilibrio del bilancio di previsione annuale

1. Nel bilancio di previsione annuale:

- a) il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;
- b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.

2. Ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al comma 1, lettera a) non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie o all'utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate all'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di quest'ultimo esercizio.

Art. 15

Esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali.

Art. 16

Tipologia di fondi e norme comuni

1. Nel bilancio di previsione annuale sono iscritti, per competenza e per cassa:

- a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
- b) il fondo di riserva per le spese impreviste;
- c) il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le spese d'investimento;
- d) eventuali altri fondi speciali.

2. Nella parte di cassa del bilancio annuale di previsione è iscritto il fondo di riserva di cassa.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime.

Art. 17

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli

stanziamenti di spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o collegati con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

3. L'elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e d'ordine è compreso nel documento allegato al bilancio di previsione annuale.

Art. 18

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa.

2. I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

Art. 19

Fondo di riserva di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa.

2. L'entità del fondo di riserva di cassa è individuata nella misura massima di un dodicesimo dell'autorizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione annuale.

3. I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

4. Fino all'approvazione della legge di assestamento del bilancio, il responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può effettuare prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente, non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio in corso.

Art. 20

Fondi speciali

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio resta-

no ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.

Art. 21

Assestamento del bilancio

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l'assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente.

2. Con l'assestamento del bilancio si provvede:

- a) alla determinazione dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) alla determinazione dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
- c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
- e) all'applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all'applicazione del saldo stesso;
- f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali.

3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell'equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell'esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell'esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

4. L'assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.

Art. 22

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

- a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
- b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
- d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;
- e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

Art. 23

Variazioni relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie

1. In caso di tardiva assegnazione di risorse vincolate statali e comunitarie, allorché non sia possibile procedere, entro il termine dell'esercizio a cui si riferisce l'assegnazione, all'impegno delle corrispondenti spese, le stesse possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo.

2. Nel caso di cui al comma 1, la variazione è disposta dalla Giunta regionale sull'esercizio in chiusura per la parte relativa all'entrata e sul nuovo esercizio per la parte relativa alla spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione annuale del nuovo esercizio.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale i pagamenti sono disposti nel rispetto della disciplina dell'esercizio provvisorio.

Art. 24

Cofinanziamento regionale

1. Nel bilancio di previsione sono individuati, in apposite unità previsionali di base, uno o più stanziamenti non utilizzabili per imputazione diretta di spese e destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell'Unione europea e dello Stato.

2. La Giunta regionale utilizza gli stanziamenti di cui al comma 1 per l'iscrizione in unità previsionali di base esistenti o in nuove unità previsionali di base delle quote di cofinanziamento regionale assegnate alle specifiche attività.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il cofinanziamento regionale delle attività che derivano da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1996, n. 30, il bilancio di previsione annuale e le variazioni allo stesso sono corredati da prospetti sintetici che espongono, per ciascun intervento dell'Unione Europea, il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale.

CAPO III

Indebitamento

Art. 25

Ricorso all'indebitamento

1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.

2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e delle spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.

3. Il ricorso all'indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l'autorizzazione si riferisce.

4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l'indebitamento in estin-

zione nell'esercizio di riferimento non può superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento.

5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

6. La Giunta regionale provvede al ricorso all'indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.

Art. 26

Mutui e prestiti obbligazionari

1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge di bilancio o la legge di assestamento individuano l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza dei relativi oneri finanziari sull'esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate.

3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi.

4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titoli di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell'esercizio.

5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

6. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.

Art. 27

Anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, provvede al ricorso ad anticipazioni di cassa, disponendo con lo stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

2. L'importo delle anticipazioni di cassa non può eccedere l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali come desunte dall'ultimo rendiconto approvato.

3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l'esercizio finanziario nel quale sono state contratte.

CAPO IV

Budget e controllo di gestione

Art. 28

Metodica di budget

1. La Regione adotta la metodica di budget allo scopo di pervenire, su base annuale e con riferimento alle scelte della programmazione regionale, alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità relativamente ai risultati da conseguire, alle attività correnti e di investimento da realizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, ai fattori operativi da utilizzare.

2. Il processo di formulazione del budget si avvia con l'emanazione da parte della Giunta regionale del documento di direttive di cui all'articolo 29.

3. Il processo di formulazione del budget si conclude con la formalizzazione e l'attribuzione da parte della Giunta regionale del budget a ciascun centro di responsabilità; l'insieme dei budget assegnati ai centri di responsabilità costituisce il budget regionale.

4. La metodica di budget rappresenta la base per la formulazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 29

Documento di direttive

1. Il documento di direttive, al fine di realizzare il raccordo con le scelte della programmazione, indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget dei centri di responsabilità e del bilancio annuale di previsione.

2. Il documento di direttive è adottato dalla Giunta regionale su proposta della struttura regionale preposta al bilancio, in corrispondenza dell'avvio della procedura di formulazione del bilancio annuale di previsione e dei budget dei centri di responsabilità.

3. La Giunta regionale può adottare in corso d'anno ulteriori direttive in ordine alla gestione del bilancio di previsione annuale e dei budget dei centri di responsabilità, anche sulla base della verifica e della revisione dei budget.

Art. 30

Centri di responsabilità

1. I centri di responsabilità corrispondono ad entità organizzative esistenti individuate dalla Giunta regionale.

2. Ai centri di responsabilità compete l'elaborazione delle proposte di budget, nell'ambito degli obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri posti dal documento di

direttive.

3. Con l'attribuzione del budget da parte della Giunta regionale, al dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità è assegnata specifica responsabilità gestionale e di risultato.

Art. 31

Verifica e revisione dei budget

1. I budget dei centri di responsabilità sono sottoposti a verifica dello stato di avanzamento allo scopo di porre in evidenza, rispetto alle previsioni originarie, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione.

2. I budget dei centri di responsabilità possono essere variati nel corso del periodo di vigenza mediante il processo di revisione.

3. La revisione dei budget dei centri di responsabilità deve essere operata in corso d'anno qualora intervengono variazioni di bilancio che comportano l'esigenza di integrare o di modificare gli obiettivi rappresentati nei budget stessi.

4. I budget dei centri di responsabilità sottoposti a revisione vengono riadottati e riassegnati ai centri di responsabilità dalla Giunta regionale.

Art. 32

Rapporto annuale sulla gestione dei budget

1. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui il budget si riferisce, la struttura regionale preposta al bilancio predispose per la Giunta regionale il rapporto annuale sulla gestione dei budget.

2. Il rapporto contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a preventivo nei budget e i risultati conseguiti.

Art. 33

Controllo di gestione

1. La Regione applica il controllo di gestione allo scopo di riscontrare il grado di efficacia e di efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

2. Le componenti del controllo di gestione sono:

- a) la struttura organizzativa;
- b) la struttura tecnico-contabile;
- c) il processo di controllo.

3. Il controllo di gestione è strutturato dal punto di vista organizzativo, tecnico-contabile e di processo in aderenza alla specifica normativa in materia e in modo tale da consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni amministrative.

Art. 34

Struttura organizzativa del controllo di gestione

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dai centri di responsabilità e dall'unità organizzativa preposta all'attuazione del processo di controllo di gestione.

2. All'unità organizzativa di cui al comma 1 spetta, in particolare, il coordinamento dell'attuazione del controllo di gestione in ognuna delle componenti individuate.

Art. 35

Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione utilizza i dati e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità, dalla metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema informativo regionale che offre flussi informativi significativi per le finalità perseguite.

3. Il processo di controllo di gestione è articolato in modo da favorire il decentramento della funzione presso i centri di responsabilità e si basa sulla rilevazione degli scostamenti tra dati di previsione e dati di consuntivo.

CAPO V

Gestione delle entrate e delle spese

Art. 36

Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili

1. Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi gestionali delle entrate e delle spese devono contenere:

- a) gli elementi che ne consentono l'identificazione univoca e l'ordinamento progressivo;
- b) la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge;
- c) gli estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto procedimentale e i necessari riferimenti al bilancio di previsione annuale.

2. Alla struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo di regolarità contabile, nonché il riscontro degli adempimenti e dei termini stabiliti nel presente titolo.

Art. 37

Fasi della gestione contabile delle entrate

1. Le fasi della gestione contabile delle entrate sono:

- a) l'accertamento;
- b) la riscossione;
- c) il versamento.

Art. 38

Accertamento delle entrate

1. Le entrate sono accertate quando, da parte dei dirigenti delle strutture regionali competenti, sono appurate le ragioni del credito della Regione e il soggetto debitore.

2. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla registrazione contabile delle somme accertate, per la parte che viene a scadenza nell'esercizio.

3. L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle contabilità speciali genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli dell'entrata.

Art. 39

Riscossione e versamento delle entrate

1. Le entrate sono rimosse, di norma, dal tesoriere regionale sulla base di ordinativi di riscossione emessi dal dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria; in questo caso, la riscossione coincide con il versamento dell'entrata.

2. Gli ordinativi di riscossione sono corredati di tutti gli elementi che ne consentono l'esecuzione da parte del tesoriere regionale e sono emessi, separatamente per competenza e residui, anche in corrispondenza di più capitoli.

3. Il tesoriere regionale rilascia una bolletta di quietanza per ciascuna riscossione effettuata, dandone immediata comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria.

4. In ogni caso il tesoriere regionale non può ricusare la riscossione delle somme, anche in mancanza di ordinativo di riscossione, pagate in favore della Regione e deve tenere dette somme in deposito fino al ricevimento del correlato ordinativo di riscossione.

5. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il tesoriere regionale possono essere incassate da dipendenti specificamente incaricati, con l'obbligo da parte degli stessi di rendicontare le somme incassate e di procedere al successivo versamento nella tesoreria regionale.

Art. 40

Residui attivi

1. Formano residui attivi le somme accertate e non rimosse o versate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.

2. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.

3. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura regionale competente che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.

Art. 41

Fasi della gestione contabile delle spese

1. Le fasi della gestione contabile delle spese sono:

- a) l'impegno;
- b) la liquidazione;
- c) l'ordinazione;
- d) il pagamento.

Art. 42

Impegni di spesa

1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.

2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziati nei capitoli relativi:

- a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
- b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
- c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;
- d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.

3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall'approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.

4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estin-

ta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

- a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso;
- b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'obbligazione derivi da esercizi precedenti.

6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.

Art. 43

Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa

1. Gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta:

- a) l'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno;
- b) la corretta imputazione della spesa;
- c) la disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

2. All'apposizione del visto di cui al comma 1 corrisponde la prenotazione contabile dell'impegno di spesa, con la quale si rendono indisponibili le relative somme sullo stanziamento di riferimento.

3. In caso di revoca in corso d'anno della prenotazione contabile, la struttura regionale preposta alla ragioneria ricostituisce la disponibilità sul corrispondente stanziamento.

4. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria, in caso di non apposizione del visto, comunica la propria determinazione motivata al dirigente della struttura regionale competente.

Art. 44

Liquidazione delle spese

1. Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto, determinando la somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore.

2. La liquidazione è trasmessa alla struttura regionale preposta alla ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire l'emissione dell'ordinativo di pagamento e l'estinzione dello stesso, deve contenere:

- a) nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
- b) nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa diversa da quella di cui alla lettera a), l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite.

Art. 45

Cessioni di credito

1. Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa.

Art. 46

Ordinativi di pagamento

1. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria emette in capo al tesoriere regionale gli ordinativi di pagamento corredati di tutti gli elementi che ne consentono l'esecuzione.

2. Gli ordinativi di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, nei limiti della disponibilità dei corrispondenti stanziamenti di cassa autorizzati.

3. Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, sono commutati dal tesoriere regionale in assegni circolari o in altri mezzi di pagamento equipollenti offerti dal sistema bancario e postale.

4. Prima dell'approvazione del rendiconto generale, possono essere emessi ordinativi di pagamento in conto residui purché il relativo importo trovi corrispondenza fra le somme che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto generale stesso.

Art. 47

Altre forme di pagamento

1. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può emettere nei confronti del tesoriere regionale:

- a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati sia l'ammontare che la scadenza;
- b) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi

a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie;

c) ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi a canoni, utenze e ad altre spese assimilabili.

2. I pagamenti di cui al comma 1, lettere b) e c), una volta eseguiti dal tesoriere regionale, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, al fine dell'emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.

Art. 48

Esecuzione e quietanza dei pagamenti

1. Gli ordinativi di pagamento, i ruoli di spesa fissa, i sospesi di cassa e gli ordini di domiciliazione sono trasmessi al tesoriere regionale che provvede alla loro esecuzione e all'ottenimento del rilascio da parte del creditore della quietanza incondizionata nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 49

Budget operativi

1. La Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi.

2. Ogni budget operativo è riferito ad un capitolo di spesa ed è attribuito di risorse corrispondenti ad una parte o all'intero stanziamento del capitolo stesso, per importi comunque equivalenti in termini di competenza e di cassa.

3. Con l'assegnazione dei budget operativi o, in corrispondenza alla loro variazione in corso d'esercizio, sono stabiliti per ciascuno:

- a) la durata, comunque non eccedente il termine dell'anno di riferimento;
- b) la tipologia delle spese da gestire;
- c) gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione.

4. Il provvedimento di assegnazione dei budget operativi è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

5. Il dirigente titolare di budget operativo liquida le spese ed emette direttamente gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge.

6. Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di trenta giorni dalla chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il budget stesso si riferisce, predisporre il consuntivo delle spese sostenute e lo invia alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale.

7. Gli importi del budget operativo eventualmente non utilizzati:

- a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se rilevati in corrispondenza della chiusura in corso d'anno del budget operativo stesso;
- b) originano economie di spesa, se rilevati in sede di chiusura dell'esercizio.

Art. 50

Fondi economici

1. I fondi economici sono attribuiti agli economi regionali che provvedono direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o all'assegnazione di budget operativi.

2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economici possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico.

3. Gli economi regionali predispongono il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo inviano alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economico e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce.

4. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.

Art. 51

Residui passivi ed economie di spesa

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

- a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
- b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

3. A seguito delle reiscrizioni delle somme relative a residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili degli impegni sulla competenza del bilancio di previsione annuale.

4. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio.

Art. 52

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è disciplinato dalla legge regionale.

2. Entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.

*CAPO VI**Rendiconto*

Art. 53

Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

3. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 giugno successivo al termine dell'esercizio cui si riferisce.

4. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 54

Conto del bilancio e conto generale del patrimonio

1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione annuale.

2. Il conto generale del patrimonio indica la consistenza iniziale, le variazioni intervenute, le poste rettificative e la consistenza finale relative a:

- a) attività e passività finanziarie;
- b) beni immobili e mobili;
- c) ogni altra attività e passività.

3. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e le poste patrimoniali, nonché l'indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

4. Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi prodotto.

5. Al fine di consentire l'armonizzazione del conto del

patrimonio regionale con quello dello Stato, la Regione predispone le riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia.

Art. 55

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali sono:

- a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;
- b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia;
- c) pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

Art. 56

Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate

1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione sono rappresentate in appositi stanziamenti, nell'ambito dei criteri di classificazione vigenti per tali enti, in modo da mantenere la corrispondenza con i relativi stanziamenti regionali e consentire, in allegato al rendiconto, la rappresentazione dell'impiego dei fondi relativi alle funzioni delegate.

2. Gli enti locali delegati presentano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto relativo al precedente esercizio delle spese effettuate nell'ambito delle funzioni delegate e una relazione che evidenzia i risultati conseguiti.

3. Al fine di consentire adeguate forme di controllo economico e finanziario sulle attività delegate agli enti locali, la Giunta regionale emana apposite direttive per la predisposizione e presentazione del rendiconto e della relazione di cui al comma 2.

*CAPO VII**Consiglio regionale*

Art. 57

Autonomia contabile

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è as-

sicurata nelle forme, nei modi e nei contenuti stabiliti dall'ordinamento vigente in materia

Art. 58
Attività informativa

1. La Giunta regionale, in accompagnamento al disegno di legge di Rendiconto generale, presenta al Consiglio regionale una relazione che:

- a) illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore;
- b) esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle risultanze annuali della gestione dell'entrata e della spesa.

2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale o delle commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione in corso d'anno della programmazione regionale e della spesa regionale.

3. La Giunta regionale definisce, d'intesa con la commissione consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle informazioni necessarie all'attività di controllo del Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.

5. La Giunta regionale comunica mensilmente al Consiglio regionale tutte le variazioni adottate con atto amministrativo.

Art. 59
Attività di controllo

1. E' istituito presso la Commissione consiliare competente in materia di bilancio un osservatorio avente il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa.

2. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua risorse e personale da destinare all'attività di cui al presente articolo.

CAPO VIII
Norme finali

Art. 60
Norme transitorie

1. Per consentire il graduale adeguamento della gestione di bilancio e contabile all'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa, ai residui passivi deri-

vanti da impegni assunti fino al 31 dicembre del 2001 si applicano, a tutto l'esercizio 2006, le norme di cui all'articolo 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335".

2. Fino all'applicazione della forma del documento informatico con firma digitale agli ordinativi di riscossione e di pagamento, la trasmissione in via elettronica al tesoriere regionale di tali ordinativi può essere accompagnata da un unico documento cartaceo riepilogativo contenente tutti gli elementi degli ordinativi trasmessi.

3. Il rendiconto generale dell'esercizio 2001 è redatto secondo le norme della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 61
Entrata in vigore

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.

Art. 62
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 60, dal 1 gennaio 2002 sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed, in particolare:

- a) la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come novellata da:
 - 1) legge regionale 7 settembre 1982, n. 43;
 - 2) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 64;
 - 3) legge regionale 3 agosto 1993, n. 42;
 - 4) articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35;
 - 5) articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 33;
 - 6) articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32;
 - 7) comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;
 - 8) lettere l) e m), comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
 - 9) articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 28;
 - 10) articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;
 - 11) articoli 2, 3, 4, 5 della legge regionale 25 febbraio 1996, n. 6;
 - 12) articolo 46 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28;
 - 13) articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
 - 14) articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31;
 - 15) articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29;
 - 16) articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;

- b) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;
 c) il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2001

Galan

INDICE

CAPO I - Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

- Art. 1 - Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
 Art. 2 - Legge finanziaria
 Art. 3 - Bilancio pluriennale
 Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali
 Art. 5 - Copertura finanziaria delle leggi di spesa
 Art. 6 - Analisi economico-finanziaria dei progetti di legge

CAPO II - Bilancio di previsione annuale

- Art. 7 - Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale
 Art. 8 - Contenuti del bilancio di previsione annuale
 Art. 9 - Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
 Art. 10 - Classificazione delle entrate
 Art. 11 - Classificazione delle spese
 Art. 12 - Saldo finanziario
 Art. 13 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati
 Art. 14 - Equilibrio del bilancio di previsione annuale
 Art. 15 - Esercizio provvisorio
 Art. 16 - Tipologia di fondi e norme comuni
 Art. 17 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
 Art. 18 - Fondo di riserva per le spese impreviste
 Art. 19 - Fondo di riserva di cassa
 Art. 20 - Fondi speciali
 Art. 21 - Assestamento del bilancio

Art. 22 - Variazioni al bilancio

Art. 23 - Variazioni relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie

Art. 24 - Cofinanziamento regionale

CAPO III - Indebitamento

- Art. 25 - Ricorso all'indebitamento
 Art. 26 - Mutui e prestiti obbligazionari
 Art. 27 - Anticipazioni di cassa

CAPO IV - Budget e controllo di gestione

- Art. 28 - Metodica di budget
 Art. 29 - Documento di direttive
 Art. 30 - Centri di responsabilità
 Art. 31 - Verifica e revisione dei budget
 Art. 32 - Rapporto annuale sulla gestione dei budget
 Art. 33 - Controllo di gestione
 Art. 34 - Struttura organizzativa del controllo di gestione
 Art. 35 - Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione

CAPO V - Gestione delle entrate e delle spese

- Art. 36 - Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili
 Art. 37 - Fasi della gestione contabile delle entrate
 Art. 38 - Accertamento delle entrate
 Art. 39 - Riscossione e versamento delle entrate
 Art. 40 - Residui attivi
 Art. 41 - Fasi della gestione contabile delle spese
 Art. 42 - Impegni di spesa
 Art. 43 - Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa
 Art. 44 - Liquidazione delle spese
 Art. 45 - Cessioni di credito
 Art. 46 - Ordinativi di pagamento
 Art. 47 - Altre forme di pagamento
 Art. 48 - Esecuzione e quietanza dei pagamenti
 Art. 49 - Budget operativi
 Art. 50 - Fondi economici
 Art. 51 - Residui passivi ed economie di spesa
 Art. 52 - Servizio di tesoreria

CAPO VI - Rendiconto

- Art. 53 - Rendiconto generale
 Art. 54 - Conto del bilancio e conto generale del patrimonio
 Art. 55 - Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali
 Art. 56 - Entrate e spese degli enti locali per funzioni

delegate

CAPO VII - Consiglio regionale

Art. 57 - Autonomia contabile

Art. 58 - Attività informativa

Art. 59 - Attività di controllo

CAPO VIII - Norme finali

Art. 60 - Norme transitorie

Art. 61 - Entrata in vigore

Art. 62 - Abrogazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Leggi regionali abrogate
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1 giugno 2001, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 giugno 2001, dove ha acquisito il n. 154 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 12 giugno 2001;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 ottobre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2001, n. 11539.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 recante "Principi fondamentali le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" pone ciascuna Regione nella necessità di adeguare la propria normativa in materia.

Il D.Lgs. n. 76/2000 è il risultato dei lavori avviati dal 1998 in ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano motivati dall'esigenza di allineare, pur nel rispetto dell'autonomia finanziaria e contabile regionale sancita dall'articolo 119 della Costituzione, l'ordinamento contabile delle Regioni all'evoluzione del processo di riforma che negli ultimi anni ha coinvolto trasversalmente la Pubblica Amministrazione.

Ciò, con l'adeguamento del contesto normativo ai principi che connotano in via generale il richiamato processo di riforma, in primis quello della separazione della responsabilità politica e gestionale e la connessa accentuazione del processo di controllo sui risultati.

L'occasione, peraltro, è stata colta anche per introdurre o regolamentare diversamente istituti e strumenti negli specifici ambiti della contabilità, del bilancio e del budget, così da realizzare una "manutenzione" profonda di un assetto legislativo sostanzialmente immutato dal 1976.

Il D.Lgs. n. 76/2000 stabilisce, poi, l'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2001, con la specificazione che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, il mancato adeguamento della legislazione regionale è rilevabile quale vizio di legittimità della legge regionale di approvazione del bilancio.

La Regione Veneto pertanto si appresta, con il presente disegno di legge su "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", oggi all'esame del Consiglio regionale, ad approvare la riforma del proprio ordinamento contabile.

L'elaborazione di tale disegno di legge è avvenuta tenendo conto:

- delle peculiarità e specifiche esigenze presentate dalla realtà finanziaria e contabile della Regione, assicurando piena attuazione del principio costituzionale di autonomia finanziaria e contabile regionale;
- della scelta, con riguardo agli strumenti della programmazione regionale, di riservare un diverso specifico ambito normativo ai lavori di revisione e modifica della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 "Procedure della programmazione";
- dell'opportunità di procedere, oltre al necessario recepimento dei contenuti del decreto legislativo n. 76/2000, ad un più esteso riordino della normativa di bilancio e contabilità della Regione che, ormai, risente inevitabilmente del lunghissimo periodo trascorso dalla sua emanazione;
- della possibilità, in sede di riordino della materia di bilancio e contabilità, di redigere un testo di legge che si caratterizzi,

in termini di contenuti, per essere normativa di principio e generale, rinviando a successivi momenti regolamentari la disciplina e l'esplicazione degli aspetti normativi e procedurali di dettaglio;

- dell'esigenza di presidiare con adeguate modalità le fasi di passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento così da minimizzare gli impatti negativi del cambiamento - talora profondo - indotto dal nuovo ordinamento;

- dell'opportunità nella stesura del corpo normativo - anche in considerazione della già implicita complessità tecnica della materia trattata - di minimizzare sia i rinvii ad altri testi di legge, sia i richiami ad altre norme dello stesso testo di legge.

Il testo legislativo si compone di otto capi - suddivisi in sessantadue articoli - per ciascuno dei quali vengono posti in evidenza gli aspetti più significativi in termini di qualificazione e diversificazione del nuovo ordinamento contabile rispetto a quello tuttora in vigore.

Il Capo I - Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio è composto di 6 articoli, fra i quali un approfondimento meritano i seguenti:

Articolo 1 - Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Con l'articolo 1 viene accolto il riferimento al metodo della programmazione finanziaria in corrispondenza dell'impostazione delle previsioni di entrata e spesa annuali e pluriennali in sede di predisposizione del bilancio; ciò in base quanto già prescritto dal D.Lgs. n. 76/2000. L'esclusione del più generale aspetto costituito dagli strumenti della programmazione regionale si giustifica in ragione del rinvio, già richiamato, ai lavori di revisione e modifica della legge regionale n. 40/1990 sulle procedure della programmazione.

Articolo 2 - Legge finanziaria.

In prospettiva di una maggiore autonomia delle Regioni in senso federalista, il D.Lgs. n. 76/2000 ha disposto che le Regioni possano adottare una legge finanziaria i cui contenuti siano coerenti con la disciplina della legge finanziaria dello Stato di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". Coerentemente con quanto previsto dalla nuova normativa di principio statale, nell'ambito della riforma dell'ordinamento contabile regionale, si prevede l'adozione di una legge finanziaria che contenga il quadro di riferimento finanziario per il periodo corrispondente al bilancio pluriennale, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale.

La legge finanziaria, inoltre, stabilisce di norma il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi regionali e quelle che comportano un impatto finanziario sulla legislazione vigente.

Il richiamo ai contenuti accolti dalla legge finanziaria dello Stato implica per la Regione l'emanazione di un'unica legge

finanziaria in corrispondenza della manovra di bilancio mentre l'attuale ordinamento contabile della Regione consente l'emanazione di più leggi finanziarie nel corso dell'esercizio.

Peraltro, la Regione ha colto in tema di legge finanziaria un duplice ordine di possibilità:

- la potestà di stabilire norme che comportino aumenti di spesa il cui contenuto sia finalizzato ad interventi di tipo strutturale e di rilancio dell'economia; ciò in corrispondenza a quanto previsto per la legge finanziaria dello Stato;

- la previsione di una legge collegata alla finanziaria che può stabilire modifiche ed integrazioni esclusivamente di tipo ordinamentale e procedurale alla legislazione vigente.

Articolo 3 - Bilancio Pluriennale.

Con questo articolo si conferma il collegamento logico/temporale del bilancio pluriennale con la programmazione regionale; tale documento si caratterizza - allo stesso modo che nel vigente ordinamento contabile - per essere redatto in termini di competenza e per costituire sede per il riscontro della copertura di nuove o maggiori spese a carico degli esercizi cui lo stesso bilancio si riferisce.

Tuttavia, al fine di dare maggiore valenza alla rappresentazione dei contenuti del bilancio pluriennale e, allo stesso tempo, per consentire la lettura contestuale dei due documenti di bilancio (annuale e pluriennale), si prevede la possibilità di strutturare il bilancio annuale e il pluriennale in un unico schema documentale; ciò risulta, tra l'altro, coerente con la necessità di avere immediata rappresentazione degli interventi di spesa di tipo pluriennale, vista anche l'incidenza significativa degli stessi sul complesso delle risorse gestite dalla Regione.

Articolo 5 - Copertura finanziaria delle leggi di spesa.

Nell'ambito dell'articolo 5 sono individuati i criteri e le modalità rispetto ai quali operare il riscontro di copertura delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate; questo, con la specificazione che tale riscontro va operato nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.

La norma dispone inoltre che, laddove tali leggi incidano su più esercizi, il riscontro va operato per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale in modo da assicurare che il nodo della copertura venga affrontato sotto tutti gli aspetti indispensabili per operare a priori una corretta valutazione delle conseguenze sugli equilibri del bilancio; conseguenze che è necessario conoscere in maniera adeguata e tempestiva, soprattutto nel caso in cui le stesse abbiano un'incidenza negativa in termini di peggioramento degli equilibri.

Nell'ambito di questo articolo vengono, inoltre, individuati i criteri e le modalità attraverso cui determinare gli stanziamenti relativi ai contributi in annualità da iscriversi a carico del bilancio a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di autorizzazione del limite di impegno.

Il Capo II - Bilancio di previsione annuale è composto di 18 articoli (dall'articolo 7 all'articolo 24), fra i quali un approfondimento meritano i seguenti:

Articolo 11 - Classificazione delle spese.

Tra gli aspetti di maggiore rilievo affrontati in sede di stesura del nuovo ordinamento contabile si colloca in posizione centrale l'introduzione di un diverso sistema di classificazione del bilancio, così come individuato dalla normativa quadro. Peraltro, al sistema di classificazione sono direttamente collegate molteplici innovazioni e modificazioni introdotte dalla stessa legge e che verranno di seguito richiamate.

Nello specifico, la nuova classificazione del bilancio regionale, in conformità con quella introdotta per lo Stato dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato." e dal correlato decreto di attuazione (D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato."), dovrebbe consentire - così come è avvenuto per quest'ultimo - la realizzazione di una rappresentazione della materia di bilancio ad un livello di maggiore sintesi rispetto a quello attuale e con effetti attesi di una più adeguata visibilità dei contenuti "politici" del bilancio.

Contemporaneamente, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile del bilancio e dell'attribuzione della responsabilità gestionale ai dirigenti, è previsto che la stessa materia di bilancio venga articolata ad un livello informativo di maggior dettaglio mediante un apposito documento allegato al progetto di bilancio (mantenendo di fatto l'attuale impostazione in capitoli); ai suddetti dirigenti, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la Giunta regionale assegna i capitoli di spesa e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti annualmente.

Oltre a quanto appena evidenziato, in relazione alla nuova classificazione si prevede che il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale siano articolati in:

- funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento individuati dalle politiche regionali;
- aree omogenee, in corrispondenza delle materie di interesse regionale con lo scopo di identificare gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;
- unità previsionali di base (di seguito UPB) corrispondenti alle singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente, mantenendo però l'articolazione in capitoli per le partite di giro e le contabilità speciali; le UPB di spesa sono rappresentate distintamente per le spese correnti, le spese in conto capitale e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.

Rispetto alla classificazione adottata dallo Stato, si è scelto di non replicare il criterio che associa l'UPB al centro di responsabilità amministrativo, eliminando con ciò i possibili inconvenienti dovuti alla compresenza di due criteri ispiratori su un

singolo livello di classificazione.

Articolo 12 - Saldo finanziario.

Anche con questa norma si è inteso dare sistematicità ad un aspetto di cruciale importanza per la gestione degli equilibri di bilancio. Nello specifico, sono state disciplinate le modalità e i criteri per:

- la copertura dell'eventuale saldo finanziario negativo risultante dalla gestione dell'esercizio precedente;
- la destinazione dell'eventuale saldo finanziario positivo, dando, con riguardo a quest'ultimo, priorità alla copertura di alcune tipologie di spesa (reiscrizioni relative a spese finanziate con assegnazioni statali o dell'Unione Europea e reiscrizioni relative a economie su residui passivi per obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti);
- l'immediata copertura a carico dello stesso bilancio delle eventuali spese di cui al precedente punto per le quali non risultasse sufficiente il saldo finanziario positivo iscritto.

Articolo 21 - Assestamento del bilancio.

Così come è avvenuto in relazione ad altri istituti fondamentali di bilancio (si veda per tutti l'articolo 12) anche con riguardo all'istituto dell'assestamento si è colta l'occasione per dare sistematicità ad un argomento di cruciale importanza che, nell'ambito della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" non era stato affrontato in maniera organica. Ciò è avvenuto con la puntuale elencazione delle poste di bilancio che vengono rideterminate in sede di assestamento e delle eventuali variazioni che si rendessero necessarie od opportune in tale sede.

Con legge di assestamento è possibile, inoltre, autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria (articolo 2) commisurato all'eventuale peggioramento degli equilibri di bilancio.

Articolo 22 - Variazioni al bilancio.

La legge quadro ha affrontato questo tema con l'obiettivo di consentire maggiore flessibilità alla gestione del bilancio attraverso l'ampliamento dell'ambito di competenza della Giunta regionale nell'effettuazione di variazioni. In particolare, oltre ai casi già precedentemente contemplati dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni" (utilizzo dei fondi di riserva, istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa in correlazione con l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato o dell'Unione europea, etc.) la Giunta regionale, in forza del nuovo ordinamento di bilancio e contabile, è attribuita della facoltà di effettuare variazioni - solamente di tipo compensativo - tra capitoli della medesima UPB o tra UPB diverse, nei casi contemplati specificamente dalla legge.

Per contro, qualsiasi variazione di tipo non compensativo rimane attribuita al Consiglio regionale, in quanto organo istituzionalmente già titolare della competenza di ordine primario

rappresentata dall'approvazione del bilancio.

Articolo 24 - Cofinanziamento regionale.

Oltre ai fondi "tipici" già disciplinati dalla legge n. 335/1976 (fondi di riserva e fondi speciali, articoli 16, 17, 18, 19, 20 del testo di legge in oggetto) e confermati dall'attuale normativa quadro, nel nuovo ordinamento regionale è stata introdotta la facoltà di istituire nell'ambito del bilancio di previsione uno o più fondi (non utilizzabili per imputazione diretta di spese) in corrispondenza sia del cofinanziamento regionale delle attività che realizzano le politiche comunitarie (risorse, queste, che vanno individuate con priorità rispetto a quelle da destinare a qualsiasi altra spesa di settore), sia del cofinanziamento delle attività che derivano da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; ciò al fine di dare maggiori garanzie - fin dal momento della predisposizione del bilancio di previsione annuale - in termini di copertura finanziaria delle spese destinate alla realizzazione delle richiamate classi di attività.

Il Capo III - Indebitamento è composto di 3 articoli, dall'articolo 25 all'articolo 27, in particolare:

Articolo 26 - Mutui e prestiti obbligazionari.

Nell'ambito del nuovo ordinamento si è data una maggiore articolazione ai contenuti normativi concernenti le possibilità di ricorso all'indebitamento e alla diversificazione delle fonti di finanziamento regionali, facendo anche un diretto richiamo alla possibilità di ottimizzazione del debito già contratto mediante operazioni di trasformazione di scadenze, tassi o con il ricorso a strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.

A titolo esemplificativo si citano:

- la rinegoziazione di mutui già contratti dalla Regione, laddove se ne ravvisi una convenienza economica, attraverso il ricorso all'anticipata estinzione del debito residuo e alla contemporanea contrazione di nuovi mutui, operando in tale contesto la rideterminazione della durata dei mutui stessi e/o del tasso di interesse;

- l'emissione di titoli obbligazionari da parte della Regione per la realizzazione di opere di investimento; prospettiva oggi certamente resa più agevole dal risultato del rating.

Articolo 27 - Anticipazioni di cassa.

Le anticipazioni di cassa, così come previsto dalla normativa vigente, sia statale che regionale, rappresentano uno strumento di tipo straordinario da attivare in determinate situazioni e a certe condizioni (è stabilito un limite quantitativo al loro ammontare annuale e un termine entro il quale dette anticipazioni devono essere estinte). In occasione della revisione dell'ordinamento contabile si rende opportuno prevedere l'autorizzazione, con legge di bilancio o di assestamento, al ricorso ad anticipazioni straordinarie di cassa o lo smobilizzo di crediti certi ed esigibili, a fronte

di eventuali ritardi ultrannuali nell'erogazione di assegnazioni a destinazione vincolata da parte dello Stato; ciò consentendo di protrarre oltre l'esercizio la scadenza di dette operazioni, in aderenza ai tempi di riscossione delle assegnazioni statali; tempi che risultano particolarmente protratti nel tempo e confliggenti con le effettive necessità di liquidità.

Il Capo IV - Budget e controllo di gestione è composto da 8 articoli (dall'articolo 28 all'articolo 35), tra cui meritano particolare attenzione i seguenti:

Articolo 32 - Rapporto annuale di gestione dei budget.

L'adozione della metodica di budget è direttamente correlata all'attuazione operativa del principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo attribuita alla direzione politica e quella di gestione riferita alla dirigenza; separazione già introdotta dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", quale principio organizzativo generale e fondamentale e confermata anche in relazione agli aspetti gestionali-contabili delle Regioni nell'ambito della normativa quadro dello Stato.

La metodica di budget, in particolare, prevede l'assegnazione ai Dirigenti titolari di centri di responsabilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati in corrispondenza degli interventi, programmi e progetti finanziati nell'ambito del bilancio regionale.

Le ulteriori innovazioni introdotte normativamente riguardano principalmente:

- l'esigenza di formulare articolate previsioni annuali relativamente ai risultati da conseguire, alle attività correnti e di investimento da realizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare e ai fattori operativi da utilizzare;

- l'individuazione di specifici documenti a supporto della metodica di budget (il documento di direttive e i budget delle strutture);

- l'individuazione della metodica di budget quale base per la formulazione del bilancio annuale di previsione;

- la previsione dell'attività di monitoraggio e di specifici report a ciò dedicati, per la verifica in corso d'anno dello stato di avanzamento dei dati di budget e degli eventuali scostamenti intervenuti o che presumibilmente interverranno.

Articolo 35 - Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione.

In relazione alla materia del controllo di gestione (materia, peraltro, non direttamente contemplata nell'ambito dell'ordinamento contabile vigente) si è operata la scelta di disciplinare gli aspetti di ordine generale e con maggiore carattere di permanenza, rinviando ad altra sede il recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta

dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Le norme in oggetto consentono, inoltre, di individuare:

- la struttura organizzativa del controllo di gestione che si identifica con l'insieme dei centri di responsabilità già enucleati con riguardo alla metodica di budget;

- la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione che, per realizzare l'analisi degli scostamenti, si avvale dei dati e delle informazioni traibili dal sistema di contabilità regionale, dalla metodica di budget e da altre parti del sistema informativo della Regione;

- il processo del controllo di gestione attraverso il quale si procede alla raccolta, all'analisi e all'elaborazione dei dati e delle informazioni inerenti l'attività della Regione come possibile strumento di supporto per l'attuazione delle scelte allocative delle risorse regionali.

Il Capo V - Gestione delle entrate e delle spese è composto di 17 articoli (dall'articolo 36 all'articolo 52), fra questi in particolare:

Articolo 52 - Servizio di tesoreria.

Proprio con riguardo alla gestione delle entrate e delle spese si sono compiuti i maggiori sforzi in ordine all'obiettivo di snellimento, riordino e recupero a normativa di principio e generale della materia contabile, rinviando a successivi momenti regolamentari la disciplina e l'esplicazione degli aspetti normativi e procedurali di dettaglio.

Lo sforzo di semplificazione è direttamente testimoniato dalla riduzione complessiva del numero degli articoli riguardanti la gestione delle entrate e delle spese e il servizio di tesoreria, ottenuta nel nuovo ordinamento; infatti, il numero degli articoli relativi passa dai 72 contenuti nella legge regionale n. 72/1977 ai 17 del testo del DDL in oggetto.

Un secondo elemento che connota trasversalmente - e in modo diffuso - i contenuti di questo Titolo si individua nella piena esplicazione del principio di separazione della responsabilità politica e gestionale così come stabilito dal D.Lgs. n. 29/1993. D'altra parte, proprio con riguardo alla gestione della spesa, tale principio assume massima e primaria rilevanza quale discriminante delle competenze tra il soggetto politico e la dirigenza.

Ciò, si riscontra, in particolare, con riguardo alla disciplina di alcuni fondamentali istituti contabili:

Articolo 42 - Impegni di spesa, laddove in relazione all'assunzione degli impegni di spesa si è attribuita la titolarità in capo ai dirigenti (comma 1) e sono state definite le competenze in ordine alla tipologia dei cosiddetti impegni tecnici o comunque derivanti da particolari procedure di spesa (commi 2 e 3);

Articolo 43 - Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa, nel quale, sempre con riguardo agli impegni di spesa, è stata definita la possibilità di revoca della prenotazione contabile in corso d'anno da parte dei dirigenti delle strutture competenti per materia; revoca che consente la ricostituzione

della disponibilità delle somme precedentemente prenotate in corrispondenza dello stanziamento di bilancio su cui dette somme facevano carico;

Articolo 40 - Residui attivi e Articolo 51 - Residui passivi ed economie di spesa, riguardanti la ricognizione delle poste da mantenere a residui attivi e passivi; ricognizione che viene attribuita alla competenza del dirigente della struttura competente il quale deve dichiarare il permanere o meno delle condizioni che hanno originato, rispettivamente, gli accertamenti correlati ai residui attivi e la necessità di mantenimento a bilancio dei residui passivi.

Il D.Lgs. n. 76/2000 prevede la possibilità di assumere obbligazioni - anche di tipo pluriennale - conformemente all'importo e secondo la distribuzione temporale sia delle risorse comunitarie disposte dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento comunitario, sia delle risorse di provenienza statale disposte dai quadri finanziari contenuti sempre nelle deliberazioni di riparto del CIPE.

L'introduzione di queste disposizioni a livello di normativa quadro è dettata principalmente dalla necessità di considerare in via sistematica il tema delle risorse da trasferimento, le quali, soprattutto con riguardo a quelle di provenienza comunitaria, hanno assunto negli anni una consistenza significativa (o comunque rappresentano, in termini relativi, una quota rilevante di risorse effettivamente gestibili del bilancio regionale). Peraltro, si tratta di risorse la cui gestione molto spesso è soggetta a vincoli di ordine amministrativo-temporale, tali da rendere cruciale il tipo di soluzione contabile adottata per la loro gestione.

Tuttavia, se tale previsione costituisce una novità a livello di normativa quadro, non si può dire altrettanto con riguardo alla normativa di bilancio e contabile della Regione tuttora vigente (legge regionale n. 72/1977) nell'ambito della quale erano già state introdotte alcune disposizioni al riguardo (articolo 23 bis, comma 4 bis); disposizioni che in termini contenutistici si sono rivelate perfettamente in linea con la scelta intrapresa dallo Stato per le Regioni e che vengono, quindi, confermate anche in corrispondenza del nuovo ordinamento contabile.

Particolare attenzione meritano, poi, le modificazioni accolte nell'ambito della normativa quadro statale in relazione alla disciplina dei residui passivi e di quelli considerati perenti agli effetti amministrativi; modificazioni che sono state recepite anche nel nuovo ordinamento di bilancio e contabile regionale (Articolo 51 - Residui passivi ed economie di spesa).

Nello specifico, tali modificazioni si traducono:

- nella diversità nei tempi di mantenimento a bilancio dei residui passivi; laddove le somme relative a spese correnti impegnate e non pagate entro l'esercizio possono essere conservate in bilancio nei due anni successivi a quello in cui l'impegno di spesa si è perfezionato, mentre, con riguardo alle spese in conto capitale, dette somme possono essere mantenute in bilancio nei sette anni successivi a quello dello stesso impegno; ciò senza dar luogo, una volta trascorsi tali termini, a perenzione amministrativa;

- nella reiscrizione - quali stanziamenti di competenza - delle somme relative a residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento.

Nella vigente normativa sia per le spese correnti che per quelle di investimento, il mantenimento a bilancio delle somme a residuo è individuata nei soli due esercizi successivi a quello cui dette somme si riferiscono e, le stesse, vengono considerate perenti agli effetti amministrativi in caso di mancato pagamento entro il secondo esercizio.

Rispetto alla legislazione vigente si ricorda il conseguente stralcio della disposizione che disciplinava le modalità di utilizzazione delle somme andate in perenzione, una volta richieste dai creditori. Nello specifico, infatti, dette somme potevano essere iscritte nei successivi bilanci ai fini del pagamento e, preordinatamente a ciò, si individuavano nel bilancio di previsione uno o più fondi per la riassegnazione dei residui perenti.

La nuova disciplina dei residui passivi consente la rappresentazione in bilancio, per un periodo di tempo sufficientemente congruo, delle spese di investimento la cui esecuzione richiede molto spesso tempi piuttosto lunghi che inevitabilmente si riflettono in un allungamento dell'iter amministrativo-contabile.

Un'ulteriore significativa area di innovazione si individua nella migliore articolazione degli strumenti di attuazione di modalità particolari di gestione della spesa. Si fa riferimento a:

- i budget operativi (Articolo 49 - Budget operativi), che la Giunta regionale può assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa e rispetto ai quali detti dirigenti liquidano le corrispondenti spese emettendo direttamente gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il Tesoriere regionale;

- i fondi economali (Articolo 50 - Fondi economali), attribuiti agli economi regionali per provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle normali modalità di pagamento o all'assegnazione di budget operativi, prevedendo, inoltre che gli economi regionali predispongano il rendiconto dei pagamenti effettuati.

Con riguardo ai budget operativi, in particolare, si è voluto il superamento di una convivenza che si è rivelata sempre molto difficile tra un istituto di contabilità di stato, tipico e nominato, quale è il funzionario delegato, e la funzionalizzazione di tale istituto ad una vasta serie di esigenze regionali.

Peraltro, il funzionario delegato prevede la necessità del cosiddetto "rendiconto a discarico" che comporta un impatto operativo di elevata intensità senza, peraltro, corrispondere ad una reale esigenza di verifica dal punto di vista della Regione.

Il Capo VI - Rendiconto è composto di 4 articoli (dall'articolo 53 all'articolo 56), fra i quali merita particolare attenzione l'articolo 54 "Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.", che rispetto all'ordinamento vigente, è stato modificato al fine di rendere coerente l'articolazione del conto del bilancio con quella accolta - anche nell'ambito del D.Lgs. n. 76/2000 - con riferimento al bilancio di previsione. Nello specifico, si dispone che le risultanze della gestione delle entrate e delle

spese sia operata secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione annuale (principalmente per funzioni obiettivo e per UPB).

Inoltre, la nuova legge quadro non prevede più, come era per la legge n. 335/1976, la puntuale elencazione degli elementi dell'entrata e della spesa che compongono il conto del bilancio, anche perché gli stessi elementi sono dati per conosciuti e riconosciuti come tali dalla generalità.

Questa impostazione, in corrispondenza del nuovo ordinamento regionale, consente una maggiore flessibilità nella scelta della rappresentazione o meno di alcune "poste minori" ed, eventualmente, di alcune poste non previste nell'originaria impostazione.

Con riguardo ai beni regionali, il nuovo ordinamento - in coerenza con il D.Lgs. n. 76/2000 - ha previsto un'ulteriore classificazione rispetto a quella già esistente; ciò al fine di evidenziare i beni suscettibili di utilizzazione economica (patrimonio fruttifero); l'evidenziazione di tali beni è volta principalmente all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'individuazione delle potenziali capacità della Regione a far fronte ad eventuali garanzie da fornire ai creditori.

Il Capo VII - Consiglio regionale è composto di 3 articoli (dall'articolo 57 all'articolo 59), particolare rilevanza assumono:

Articolo 58 - Attività informativa.

Tale attività si esplica attraverso una serie di documenti che la Giunta fornisce al Consiglio entro determinate scadenze: è il caso della relazione di accompagnamento al rendiconto generale, divenuta negli ultimi anni un efficace strumento di lettura della realtà regionale nel suo divenire, soprattutto quando analizza le cause che hanno determinato la riduzione o il mancato utilizzo dei fondi a disposizione come pure nel descrivere per ogni politica regionale le linee di spesa, i provvedimenti legislativi, la distribuzione territoriale e i beneficiari; è il caso pure dei bilanci di enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria regionale, corredati da una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi aziendali; è il caso, infine, delle variazioni al bilancio adottate in corso d'anno con atto amministrativo.

Altri pregnanti documenti vengono forniti dall'organo esecutivo su richiesta del Consiglio o delle Commissioni consiliari competenti

Articolo 59 - Attività di controllo.

In vista di quel che sancirà il nuovo statuto della Regione sotto il profilo dell'autonomia amministrativa, contabile e organizzativa del Consiglio, si prevede l'attivazione presso la Commissione consiliare competente in materia di bilancio di una struttura, dotata di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, che verifichi gli effetti diretti e indiretti di ogni singola legge di spesa esprimendo opportune valutazioni sul suo "impatto" che andrà riscontrato in termini di efficacia ed efficienza, oltre che monitorando la realizzazione economico-finanziaria degli interventi legislativamente previsti.

Il Capo VIII - Norme finali è composto di 3 articoli (dall'articolo 60 all'articolo 62), tra cui l'articolo 60 "Norme transitorie.", in particolare prevede il graduale adeguamento della gestione di bilancio e contabile all'eliminazione dell'istituto della perenzione amministrativa attraverso una gestione transitoria dei residui perenti secondo specifiche modalità.

Inoltre, nella prospettiva del perfezionamento delle procedure di gestione dei documenti relativi alla riscossione e al pagamento nella forma informatizzata con firma digitale, si individuano alcune modalità tecniche per la trasmissione di tali documenti al Tesoriere regionale.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta in data 9 ottobre 2001, ha approvato a maggioranza il disegno di legge oggi al vostro esame con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI (con delega AN) e CDU-PPE, mentre si sono riservati di esprimere la loro posizione in Aula consiliare i rappresentanti dei gruppi consiliari DS, Insieme per il Veneto e Partito Rifondazione Comunista.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 13:

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
"Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 59/1997, ai sensi di quanto stabilito negli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La Giunta regionale, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale avvalendosi contestualmente del personale statale trasferito e delle risorse strumentali, immobili e mobili, attribuite secondo modalità e termini definiti di concerto con le amministrazioni dello Stato interessate.

3. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro attribuite direttamente dallo Stato in attuazione degli accordi tra Governo e Regioni in materia.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, determina le attribuzioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali relativamente alle funzioni proprie della Regione, attribuite o delegate agli enti locali con la presente legge.

5. Ove successivamente all'entrata in vigore della presente legge si proceda a conferire, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con le relative leggi di conferimento sono contestualmente individuate e trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a garantire l'esercizio previa concertazione con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

6. I beni immobili e i diritti reali parziali sugli stessi, nonché i beni

mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle nuove funzioni conferite agli enti locali sono trasferiti secondo modalità e termini definiti di concerto con gli enti destinatari.

7. Al bilancio regionale sono allegati:

a) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali e trattenute dalla Regione in base ai DPCM definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla Regione agli enti locali.

8. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse già nel corso del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2001 le conseguenti variazioni.

9. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse a partire dal 2002, si provvede alla definizione delle occorrenti risorse finanziarie nella legge di approvazione del bilancio 2002 ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335", e successive modificazioni.

10. La quantificazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 8 e 9, non potrà essere inferiore alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio precedente."

Nota all'articolo 59:

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997 è il seguente:
"Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

a) Segreteria generale;

b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;

c) direzioni regionali;

c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;

d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;

e) uffici.

1 bis. E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.

3 bis. Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.

4 bis. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.

4 ter. Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale, proposta nominativamente dal Presidente della Commissione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, appartenente a categoria non superiore a C tratta dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente ovvero assunta con contratto a tempo determinato. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.

6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della

legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .

9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.

10 bis. Nei Gruppi consiliari costituiti con almeno sei consiglieri, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 nei Gruppi sino a quindici consiglieri e, di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con oltre quindici consiglieri.

10 ter. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. ".

Nota all'articolo 60:

- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale n. 72/1977 è il seguente:
"Art. 83 - (Eliminazione di residui passivi)

I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

(omissis)

In caso di accertata insussistenza i residui vanno comunque eliminati, anche se non sia compiuto il termine di perenzione.

(omissis)"

4. Leggi regionali abrogate

L'art. 62 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2002, fatto salvo quanto disposto dall'art. 60:

a) la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come novellata da:

1) legge regionale 7 settembre 1982, n. 43;

- 2) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 64;
 - 3) legge regionale 3 agosto 1993, n. 42;
 - 4) articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35;
 - 5) articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 33;
 - 6) articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32;
 - 7) comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;
 - 8) lettere l) e m), comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
 - 9) articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 28;
 - 10) articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;
 - 11) articoli 2, 3, 4, 5 della legge regionale 25 febbraio 1996, n. 6;
 - 12) articolo 46 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28;
 - 13) articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
 - 14) articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31;
 - 15) articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29;
 - 16) articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
- b) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;
- c) il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

5. Struttura di riferimento

Direzione bilancio